



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 721 del 23/06/2016

Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

Oggetto: Convenzioni tra la USL Umbria n. 1 ed i Comitati Locali della Croce Rossa di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta □ Torgiano, Valfabbrica, Valnestore e Massa Martana per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario. Rinnovo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3743 del 17/06/2016 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI sostituita dal dott. Domenico BARZOTTI – ai sensi della delibera D.G. n. 238 del 2.3.2016

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):

9f38ae7e322c670d0688ece7a6e023585c391bf0160c79cfb303f8127e5aabf5

Hash .p7m (SHA256):

3697959ec019504a5eb7339e3c918ee4dc7b43a32ce7edb995f0bf9899a67df1

Firme digitali apposte sulla proposta:

Doriana Sarnari, Pasquale Parise, Maria Gabriella Stortoni, Giulia Silvestri

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1

Prot. 0090356 del 29/06/2016 - Uscita

Impronta informatica: 9cb2101559893c4212b4a1ab98a8d22f58c4f1bb224be77a9fc4b11c5697881a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

(Dott. Andrea CASCIARI)*

Oggetto: Convenzioni tra la USL Umbria n. 1 ed i Comitati Locali della Croce Rossa di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta – Torgiano, Valfabbrica, Valnestore e Massa Martana per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario. Rinnovo.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che con Delibera n. 313 del 19/4/2013 e n. 491 del 20/6/2013 (per il Comitato Locale di Massa Martana), era stato disposto il rinnovo delle convenzioni con i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta-Torgiano, Valfabbrica, Valnestore e Massa Martana a decorrere dal 13/4/2013 per la durata di anni tre;

CHE con distinte Delibere n. 560 del 19/5/2016 e n. 620 del 1/6/2016 le convenzioni sono state tutte prorogate alle stesse condizioni fino al 30/6/2016 al fine di allineare la scadenza delle convenzioni stesse a quella delle altre convenzioni per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario stipulate dall'Azienda con altre Associazioni di Volontariato ed al fine di consentire il perfezionamento delle trattative in atto per il rinnovo;

VISTA la nota protocollata al n. 74406 del 30/5/2016 con la quale il Comitato Unico di Coordinamento dei Servizi Sanitari (Coordinamento Zona 16 Misericordie Umbria, Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Umbria e ANPAS Umbria) ha proposto a questa USL il rinnovo delle convenzioni per il trasporto sanitario fino al 31/12/2016 al rimborso di € 0,72/Km per tutte le Associazioni e Comitati Locali afferenti;

RILEVATO che l'Azienda ha proposto ai Comitati Locali della Croce Rossa quanto segue:

- il rinnovo delle convenzioni dal 1/7/2016 al 31/12/2016, al rimborso di € 0,72/Km., per i trasporti effettuati con ambulanza/pulmino e di € 0,50/Km. per il trasporto di campioni biologici;
- nel caso in cui dovesse intervenire da parte della Regione Umbria la modifica, già preannunciata, al Regolamento Regionale n. 3 del 7/4/2015 sui trasporti sanitari, le convenzioni saranno sottoposte a revisione;
- l'impegno a demandare ad un successivo provvedimento l'estensione delle stesse condizioni ai Comitati Locali della Croce Rossa relativamente ai trasporti sanitari nelle aree territoriali dell'Alto Chiascio e dell'Alto Tevere, al fine di uniformare l'attività di trasporto sanitario nella USLUMBRIA 1;

DATO ATTO che i Comitati Locali di cui sopra, nella riunione del 9/6/2016 con la Direzione Aziendale della USLUMBRIA 1 hanno accettato il rinnovo delle convenzioni alle condizioni meglio specificate nello schema di convenzione che si allega alla presente delibera quale parte integrante ed alle condizioni economiche di rimborso riassuntivamente indicate nella tabella sotto riportata:

COMITATO LOCALE	TERRITORIO	KM. ANNUALMENTE PRESUNTI	COMPENSO PRESUNTO PERIODO 1/7/2016 - 31/12/2016
TODI	Todi, Monte Castello, Fratta Todina	Km. 24.000	€ 8.640,00
ASSISI	Assisi, Cannara	Km. 15.125	€ 5.445,00
BASTIA	Bastia Umbra, Bettona	Km. 15.125	€ 5.445,00

CORCIANO	Corciano	Km. 9.000	€ 3.240,00
DERUTA TORGIANO	Deruta, Torgiano, Collazione e Marsciano	Km. 30.000	€ 10.800,00
VALFABBRICA	Valfabbrica	Km. 12.000	€ 4.320,00
VALNESTORE	Panicale, Piegaro, Paciano, Comune di Perugia limitatamente alle Località di Fontignano, Monte Petriolo e Acquaiola.	Km. 20.000	€ 7.200,00
MASSA MARTANA	Massa Martana e all'occorrenza Todi	Km. 20.000	€ 7.200,00

VISTA la L.R. n. 11/2015 che all'art. 104 comma 4 testualmente stabilisce: *“Il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati secondo la disciplina prevista nel regolamento di cui al comma 6, con il seguente ordine di priorità:*

- a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana, con le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 del D.Lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. I soggetti con i quali si stipulano le convenzioni devono essere in regola con le norme sulla contrattazione collettiva nazionale;*
- b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.”;*

RILEVATO che la Regione Umbria con nota prot. n. 124331 del 24/12/2015 ha comunicato a questa USL di confermare la propria volontà di provvedere ad una revisione del Regolamento Regionale sui trasporti sanitari n. 3 del 7/4/2015 e, contemporaneamente, di dare atto che i soggetti nella nota stessa indicati (nei quali sono contemplati i Comitati Locali di cui alla presente delibera) possono continuare la propria attività fino all'entrata in vigore del regolamento regionale novellato e secondo quanto nel medesimo indicato;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare le convenzioni per l'effettuazione di trasporti sanitari con i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta-Torgiano, Valfabbrica, Valnestore e Massa Martana a decorrere dal 1/7/2016 fino al 31/12/2016, alle condizioni economiche riassuntivamente indicate nella tabella sopra riportata, con ratifica delle eventuali prestazioni effettuate dal 1/7/2016 alla data di stipula;

RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento l'estensione delle stesse condizioni ai Comitati Locali della CRI relativamente ai trasporti sanitari nelle aree territoriali dell'Alto Chiascio e dell'Alto Tevere;

RITENUTO altresì di allegare alla convenzione il Patto di Integrità adottato con Delibera n. 122 del 3/2/2016 *“Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità - 2016/2018”;*

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la presente Delibera:

- 1) Rinnovare le convenzioni per l'effettuazione di trasporti sanitari con i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta-Torgiano, Valfabbrica, Valnestore e Massa Martana, a decorrere dal 1/7/2016 fino al 31/12/2016 ed alle condizioni economiche meglio specificate nella tabella di cui in premessa, con ratifica delle eventuali prestazioni effettuate dal 1/7/2016 alla data di stipula;
- 2) Approvare lo schema di convenzione che sarà utilizzato per i singoli Comitati Locali, che si allega alla presente Delibera e ne forma parte integrante;
- 3) Allegare alla convenzione il Patto di Integrità adottato con Delibera n. 122 del 3/2/2016 "Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità - 2016/2018";
- 4) Dare atto che, nel caso in cui dovesse intervenire da parte della Regione Umbria la modifica, già preannunciata, al Regolamento Regionale n. 3 del 7/4/2015 sui trasporti sanitari, le convenzioni saranno sottoposte a revisione;
- 5) Demandare ad un successivo provvedimento l'estensione delle stesse condizioni ai Comitati Locali della Croce Rossa relativamente ai trasporti sanitari nelle aree territoriali dell'Alto Chiascio e dell'Alto Tevere, al fine di uniformare l'attività di trasporto sanitario nella USLUMBRIA 1;
- 6) Stabilire che il costo presunto per le attività di trasporto sanitario oggetto delle convenzioni per il periodo di riferimento (1/7/2016 - 31/12/2016) ammonta ad € 52.290,00 e sarà previsto nel Mastro 480 - 60 - 12 del Bilancio per l'anno 2016 e non viene registrata una maggiore spesa rispetto alle precedenti convenzioni;
- 7) Comunicare la presente Delibera alla Centrale Operativa Trasporti, al POU ed ai Distretti del Perugino, dell'Assisano, del Trasimeno e della Media Valle del Tevere;
- 8) Disporre che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013;
- 9) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr.ssa M. Gabriella Stortoni

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Avv. Giulia Silvestri

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E
IL COMITATO LOCALE DI PER L'INTEGRAZIONE
NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
TRASPORTO INFERMI ED ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN
AMBITO LOCALE.**

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via
Guerra 21, in carta resa legale ed in due originali.

TRA

La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro
tempore Dr. Andrea Casciari, nato a il giorno,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse della AUSL Umbria n. 1 di Perugia, di
seguito denominata USL,

**Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di APS –
ONLUS** con sede in, Via cod. fiscale
.....rappresentato da..... nato a
..... il che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comitato Locale di

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 1 bis del D. L.vo 28/9/2012 n. 178
"Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa
a norma dell'art. 2 della L 4/11/2010 n. 183" i Comitati Locali e
Provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, assumono,

alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale;

- Con Ordinanze Presidenziali della CRI n. 492/13 , 506/13 e 27/14 di ricognizione dei Comitati Locali, i Comitati Locali stessi sono passati al regime di diritto privato ai sensi del D. L.vo 178/20012;
- Con Ordinanza presidenziale della CRI n- 229 del 1/8/2014 è stato approvato lo schema di Statuto tipo dei Comitati Locali con personalità di diritto privato;
- Il punto 9.2 dello Statuto testualmente stabilisce che “ *Il Comitato Locale, anche per lo svolgimento di attività sanitarie, socio-sanitarie, attività sociali e dei servizi alla persona, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio Sanitario Nazionale, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni*”;
- Il **Comitato Locale** di con sede in, Via, è stato costituito con Ordinanza Commissariale n. del a firma del Vice Commissario Nazionale ha personalità giuridica di diritto privato è una ONLUS ed è iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 849 del 6/2/2014;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
 - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
 - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della UsI Umbria n. 1 o Aziende Ospedaliere della Regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
 - d) di ricoverati dimessi da ospedali della UsI in particolari condizioni ;
 - e) per ricoveri di urgenza;
 - f) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.I. ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - g) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati al Comitato Locale diin via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 23, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che il Comitato Localepossa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi

soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto.

In base a eccezionali ed inderogabili esigenze potranno essere autorizzati trasporti in nuove zone diverse

- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione il Comitato Localesi impegna a rispettare il Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore approvato con la Delibera n. 718 del 19/12/2012 e che, a tal fine, viene fornito in copia. Qualora il Comitato Locale si avvalga della facoltà di rifiutare il servizio, lo stesso dovrà compilare l'apposito modulo predisposto dall'Azienda (allegato 1) ed inviarlo al servizio richiedente.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto del Comitato Locale di

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi del Comitato Locale di sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto del Comitato Locale dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata al Comitato Locale di, redatta da parte del competente responsabile della U.s.l. e con le modalità indicate nel Disciplinare approvato con la Delibera n. 718 del 19/12/2012, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità del Comitato Locale di, con ratifica a posteriori da parte del competente responsabile della U.s.l.. Oltre il "codice verde" sarà premura della Azienda U.S.L. provvedere alla presenza del Medico tramite l'Ospedale locale.

- 9) Il Comitato Locale di fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi e personale messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l' idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi il Comitato Locale dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:
- a) ambulanza per il trasporto sanitario e pulmino equipaggiato: -
 - 1 autista e 1 barelliere con specifico addestramento nella attività di primo soccorso
 - b) autovetture per trasporto di sangue o altri materiali biologici: 1 autista
- Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il responsabile dei servizi per la effettuazione degli stessi.
- 10) Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 il Comitato Locale, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale del Comitato Locale ed i relativi massimali assicurati.
- 11) La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza al Comitato Locale ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto del Comitato Locale, il quale terrà indenne la U.S.L. da ogni

danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale del Comitato Locale.

12) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, il Comitato Locale di si impegna a rispettare quanto stabilito dal disciplinare per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti, che, a tal fine, viene fornito in copia.

13) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dal Comitato Locale o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di quest'ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.

14) Per la copertura delle spese di trasporto, la U.s.l riconoscerà al Comitato Locale.....la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) a titolo esclusivo di rimborso spese di:

- a) **euro 0,72/Km.** per trasporti effettuati con ambulanza/pulmino
- b) **euro 0,50/Km.** per trasporto campioni biologici.

Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza su base annua dei mezzi pari a **km** (*// Kilometraggio rimane invariato rispetto alla precedente convenzione*)

- 15) Annualmente il Comitato Localea fine anno produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.
- 16) I pagamenti a favore del Comitato Locale di.....saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Presidente, agli atti della U.S.L, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione. Il Presidente si obbliga a comunicare alla Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ogni modifica dell'autocertificazione presentata.
- 17) Il Comitato Locale di produrrà alla Centrale Operativa Trasporti entro il 5 di ogni mese il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle fatture dovuto al superamento del limite temporale previsto per la consegna del riepilogo, comporterà l'abbattimento del 2% sull'importo da liquidare .
- In particolare:
- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
 - Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
 - Ospedale (118, Dimissioni ospedaliere);

- Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue;
 - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
 - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
 - Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede del Comitato Locale all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale. Successivamente alla firma della convenzione verranno comunicate ufficialmente le modalità di rendicontazione

18) Il Comitato Locale di si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

19) Al Comitato Locale di..... sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi il Comitato Locale di....., ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia

necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;

d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;

e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;

g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;

h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgono nel rispetto della vigente normativa.

20) Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione,si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con la U.S.L.

21) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.

- 22) La presente convenzione ha effetto dal 1/7/2016 fino al 31/12/2016, con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni per un anno su richiesta della Usl ed assenso formale del Comitato Locale..... In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90.
- 23) Nel caso in cui dovesse intervenire da parte della Regione Umbria la modifica, già preannunciata, al Regolamento Regionale n. 3 del 7/4/2015 sui trasporti sanitari, la presente convenzione sarà sottoposta a revisione.
- 24) Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed alle norme del Codice Civile.
- 25) Per quanto previsto all'art. 3 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:
- Tutto l'ambito territoriale dei Comuni di
- (l'ambito territoriale rimane invariato rispetto alla precedente convenzione)*
- Parco automezzi: - Ambulanze tipo A n.;
- Ambulanze tipo B n.;
- Vettura trasporto disabili n.;
- Vettura n.;
- 26) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 27) Ai fini fiscali si dichiara che il valore iniziale su base annua stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad euro e che la presente convenzione, essendo

connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266

28) Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e viene materialmente allegato allo stesso (Allegato n. 2).

29) La presente convenzione consta di n. facciate interamente scritte ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la USL Umbria n. 1, uno per il Comitato Locale di ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

per la USL Umbria n. 1 .. _____

per il Comitato Locale di _____

- Il Comitato Locale didichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art. 17 per ciò che concerne i riepiloghi mensili, all'art. 19 relativamente alla designazione a responsabile del trattamento dei dati personali ed all'art. 20 per quanto riguarda le incompatibilità.

.....per il Comitato Locale di

Il Comitato Locale di consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della l. 266/91, che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al

*raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione
stessa risulta costituita.*

.....per il Comitato Locale di
.....-



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.aslumbria1.it

MODULO IMPOSSIBILITA' EFFETTUARE TRASPORTO

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DICHIARA L'IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL

TRASPORTO RICHIESTO PER IL GIORNO DAL CENTRO SALUTE DI

PERCHE' GIA' IMPEGNATO IN ALTRI VIAGGI PER LO STESSO CENTRO SALUTE O PER ALTRI CENTRI DI SALUTE

IL RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegato N

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 e la Associazione.....

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
l'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
La Associazione.....

Questo documento costituisce parte integrante della convenzione relativa ad attività di volontariato, stipulata tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Associazione.....

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e la Associazione.....di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto/convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La sottoscritta Associazione si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

La sottoscritta Associazione si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto negli aspetti economici della convenzione, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

Resta chiaramente esclusa qualsiasi tipo di attività prestata a titolo gratuita.

Le convenzioni concluse e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulle ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La sottoscritta Associazione prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- esclusione della possibilità per la Associazione..... di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla scadenza della convenzione in oggetto.

Le Associazioni sono tenute al rispetto quanto previsto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento della Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Perugia, il

AZIENDA USL UMBRIA N.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea Casciari

ASSOCIAZIONE.....
IL PRESIDENTE
Sig.